



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 marzo 2010 (05.03)
(Or. en)**

6687/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0106 (CNS)**

ENER 45

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Consiglio

n. prop. Com: 12235/09 ENER 257

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96
- *Accordo politico*

1. Il 17 luglio 2009 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento in oggetto¹, basata sull'articolo 284 del trattato CE (ora art. 337 del trattato FUE) e sull'articolo 187 del trattato CEEA. Nell'ambito di una consultazione facoltativa sono stati richiesti i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato adottato il 16 dicembre 2009², quello del Parlamento europeo il 25 febbraio 2010.

¹ Doc. 12235/09 + ADD 1 (valutazione d'impatto) + ADD 2 (sintesi della valutazione d'impatto).

² Doc. CESE 1952/2009.

2. Il Gruppo "Energia", che ha iniziato l'esame della proposta della Commissione nell'ottobre 2009, ha accolto alcuni emendamenti del Parlamento europeo.
3. Riguardo al campo di applicazione del progetto di regolamento (articolo 1, paragrafo 2, pag. 7), il compromesso della presidenza prevede che:
 - i progetti di investimento nelle infrastrutture programmati debbano essere notificati dopo che è stata presa una "decisione finale relativa all'investimento";
 - gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sugli investimenti nelle infrastrutture il cui inizio è programmato entro 3 o 5 anni.In sede di Coreper la Commissione, appoggiata da varie delegazioni, ha confermato di preferire che questa disposizione sia *obbligatoria*. Tuttavia, la maggioranza delle delegazioni è contraria e preferisce il compromesso della presidenza, in quanto ritiene che diminuisca in modo significativo l'onere amministrativo e consenta di ottenere dati e analisi più affidabili. La Commissione mantiene pertanto una riserva su questa disposizione.
4. Il modello che sarà utilizzato per le notifiche sarà adottato dalla Commissione in una fase successiva (cfr. art. 7, pag. 12). Per assicurare le delegazioni sul fatto che avranno ampiamente modo di esprimersi sul progetto di modello (cfr. anche considerando 17, pag. 6), la Commissione ha presentato una dichiarazione (cfr. allegato II, pag. 19).
5. Ad eccezione della questione descritta al punto 3, il 26 febbraio 2010 il Coreper è giunto ad un accordo globale sul testo figurante nell'allegato I. Tenuto conto di quanto precede, la presidenza ritiene che l'attuale compromesso rappresenti un equilibrio ottimale.
6. Il Consiglio è pertanto invitato a:
 - raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di regolamento figurante nell'allegato I;
 - iscrivere nel suo processo verbale la dichiarazione della Commissione riportata nell'allegato II.

Progetto di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 337,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (2) Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione è essenziale per consentire alla Commissione europea di svolgere i suoi compiti nel settore dell'energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.
- (3) Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni verso cui l'Unione si è avviata.

³

⁴

- (4) Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture e in tutti i settori dell'energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l'energia.
- (5) In tale contesto, è necessario riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico nell'Unione.
- (6) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.
- (7) I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia interessano l'Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d'investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
- (8) Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato Euratom, le imprese hanno l'obbligo di comunicare i loro progetti di investimento; è necessario completare tali informazioni con, in particolare, una comunicazione periodica sull'attuazione dei progetti di investimento; tale ulteriore comunicazione non pregiudica gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom.
- (9) Affinché la Commissione possa disporre di una visione coerente dei futuri sviluppi dell'intero sistema energetico dell'Unione, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

- (10) A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia da fonti rinnovabili, energia elettrica, bio carburanti e la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio, comprese le interconnessioni con paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione.
- (11) Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, comunicazioni effettuate a intervalli biennali dovrebbero essere sufficienti.
- (12) Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento deve offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica UE nel settore dell'energia adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione europea. Andrebbe pertanto evitata qualsiasi duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno.
- (13) Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatore del mercato dell'energia, dovrebbero essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati.
- (14) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶. Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁶ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (14^{ter}) Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione di quelli riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale che non sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti.
- (15) La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia; queste analisi dovrebbero in particolare contribuire a individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell'equilibrio della domanda e dell'offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello europeo sulle infrastrutture per l'energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili alle parti interessate.
- (16) La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune delle potenziali carenze infrastrutturali e rischi connessi e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi.
- (17) Fondandosi il più possibile sul sistema di comunicazione utilizzato nel regolamento precedente⁷, e previa consultazione degli esperti nazionali, le misure tecniche necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate dalla Commissione.
- (18) In considerazione degli emendamenti necessari per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell'energia e a fini di maggiore chiarezza, è necessario abrogare il regolamento n. 736/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ Regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13).

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell'energia elettrica, compreso da fonti rinnovabili, e dei biocarburanti, e sui progetti di investimento connessi alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta da questi settori.
2. Il regolamento si applica ai tipi di progetti di investimento o infrastrutture elencati nell'allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.

Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento per i quali l'avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- (1) "infrastruttura": qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio;
- (2) "progetti di investimento": progetti finalizzati alla
 - a) costruzione di nuove infrastrutture;
 - b) trasformazione, ammodernamento, aumento o riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
 - c) disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;

- (3) "decisione finale relativa all'investimento": la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi destinati alla fase di investimento di un progetto, ossia la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. La fase di investimento esclude la fase di pianificazione, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l'ottenimento delle licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale;
- (4) "progetti di investimento in costruzione": i progetti di investimento quando è già iniziata la costruzione e vengono sostenuti i costi di capitale;
- (5) "disattivazione": la fase nella quale un'infrastruttura viene smantellata in via definitiva;
- (6) "produzione": la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
- (7) "trasporto": la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
 - a) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e diverse dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale;
 - b) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
- (8) "stoccaggio": lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell'anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;
- (9) "imprese": persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che decidono o realizzano progetti di investimento;
- (10) "fonti di energia":
 - a) fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;

- a *bis*) fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;
- b) energia da fonti rinnovabili quali l'energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica;
- c) prodotti dell'energia, come i prodotti petroliferi raffinati e i biocarburanti;
- (11) "organismo specifico": un organismo cui la normativa settoriale dell'UE in campo energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l'energia a livello dell'UE, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica⁸ e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale⁹.

Articolo 3 *Comunicazione dei dati*

1. Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal [*1° gennaio dell'anno immediatamente successivo all'adozione*]*) e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nell'[*anno immediatamente successivo all'adozione*]*), che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni. Tale comunicazione deve essere effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.

**) Nota: la data sarà inserita dai giuristi-linguisti.*

⁸ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2. Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dall'obbligo di cui al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi della legislazione specifica dell'UE per il settore dell'energia e del trattato Euratom:
 - a) lo Stato membro in questione o il suo organismo delegato abbia già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbia indicato la data della comunicazione e la pertinente normativa specifica;
 - b) un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l'energia a livello dell'UE e compili a questo fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.

Articolo 4 *Fonti dei dati*

Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o all'organismo da essi delegato, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1° giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo dell'anno di riferimento in questione.

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5
Contenuto della comunicazione

1. In merito ai progetti di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'allegato, la comunicazione di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:
 - a) il volume di capacità programmata o in costruzione;
 - b) il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, compresa l'ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;
 - c) l'anno probabile di attivazione;
 - d) il tipo di fonti di energia utilizzate;
 - e) gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile;
 - f) l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all'articolo 3 precisa:
 - a) la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata;
 - b) l'anno probabile di disattivazione.

3. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 includono, se del caso, il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all'inizio dell'anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni.

Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.

Articolo 6
Qualità e pubblicità dei dati

1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.

Nel caso di organismi specifici, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri.

2. La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata e senza che siano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e impianti.
3. Gli Stati membri, la Commissione, o gli organismi da essi delegati tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.

Articolo 7
Disposizioni di attuazione

Entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, la Commissione adotta, entro e non oltre il 31 ottobre 2010, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5.

Articolo 8
Trattamento dei dati

La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse IT necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni sulle infrastrutture per l'energia notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione europea e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro attività.

Articolo 10
Monitoraggio e relazioni

1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e mette a disposizione ogni due anni un'analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'UE. Tale analisi mira in particolare a:
 - a) individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l'offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell'UE;
 - b) individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli;
 - c) aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.

La Commissione può inoltre fornire, sulla base di questi dati e informazioni, le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.

La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.

3. La Commissione discute delle analisi con le parti interessate, ad es. le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas naturale, il gruppo di coordinamento del gas e il gruppo approvvigionamento petrolio.

Articolo 11
Riesame

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l'altro l'eventualità di estendere il campo di applicazione all'estrazione di gas naturale, petrolio e carbone.

Articolo 12
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO
PROGETTI D'INVESTIMENTO

1. PETROLIO

1.1. Raffinazione

- Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 t/anno;
- Aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 t/anno;
- Impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno;
- Impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

1.2. Trasporto

- Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all'anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
- Oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni t/anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;
- Condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato FUE¹.

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.1.

¹ La decisione RTE-E 1364/2006 (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1) è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

1.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150.000 m³ o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m³).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.1.

2. GAS

2.1. Trasmissione

- Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream) ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale;
- Gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato FUE¹.

2.2. Stazioni di testa per GNL

- Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m³ all'anno.

2.3. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

¹ La decisione RTE-E 1364/2006 (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1) è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

3. ENERGIA ELETTRICA

3.1. Produzione

- Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MWe o più);
- impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più);
- centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più);
- centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più);
- centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più;
- impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più);
- impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più).

3.2. Trasmissione

- Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più;
- Linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più;
- Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato FUE¹.

¹ La decisione RTE-E 1364/2006 (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1) è stata adottata a norma dell'articolo 155 del trattato CE.

4. BIOCARBURANTI

4.1. Produzione

- Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate/anno o più).

5. ANIDRIDE CARBONICA

5.1. Trasporto

- Condotte per CO₂ connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1. e 3.1.

5.2. Stoccaggio

- Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.

Dichiarazione della Commissione

Riguardo alla disposizione di cui all'articolo 7 del regolamento, secondo cui la Commissione adotta, entro e non oltre il 31 ottobre 2010, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5, la Commissione rileva:

- che intende basare i modelli per la notifica sui modelli esistenti¹;
- che nel redigere i progetti di modello procederà alla consultazione degli organismi specifici di cui al regolamento;
- che consulterà gli Stati membri sui progetti di modello;
- che intende mettere a punto i modelli provvisori a seguito di tali consultazioni, entro l'inizio di giugno 2010.

¹ secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione del 16 dicembre 1996 che applica il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GÚ L 326 del 17.12.1996, pag. 13).

